



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2012, n. 91 recante "Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado";
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 94, recante "*Tabella dei titoli valutabili e relativa ripartizione dei punteggi nei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente ed educativo nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, recante "*Prove di esame e relativi programmi concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente ed educativo nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado*";
- RAVVISATA l'opportunità di procedere alla revisione dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, al fine di renderli coerenti con le innovazioni culturali, professionali e ordinamentali nel frattempo intercorse e di assicurare la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n. 878;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;
- RITENUTO di non poter accogliere la richiesta formulata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito alla partecipazione del personale scolastico eletto in qualità di RSU nelle commissioni giudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001, valutata la rilevanza del relativo potere di rappresentanza sindacale alla luce della giurisprudenza amministrativa in merito all'incompatibilità delle due funzioni;
- RITENUTO altresì di poter accogliere parzialmente la richiesta formulata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui al punto 2 del relativo parere e consentire al personale direttivo delle istituzioni AFAM la



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

RITENUTO

partecipazione alle commissioni giudicatrici, considerato che l'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo equipara alla dirigenza scolastica;

di non poter accogliere la proposta di esonero dal servizio dei componenti delle commissioni giudicatrici in quanto in contrasto con le previsioni dell'articolo 1, comma, 47, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);

### DECRETA

#### Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
  - c) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  - d) professori universitari: i professori universitari di I o II fascia;
  - e) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
  - f) docenti Afam: i professori di I e II fascia in servizio presso le istituzioni Afam;
  - g) ordinanza: Ordinanza del Ministro 23 febbraio 2016, n. 97.

#### Articolo 2 (Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per posti comuni e di sostegno, sono presiedute o da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico o da un direttore di una istituzione AFAM e sono composte da due docenti di cui all'articolo 4.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, per la scuola primaria, ove non sia possibile affidare, per la scuola dell'infanzia e secondaria, ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l'insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua.
3. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, debbono possedere i requisiti indicati dal presente decreto.
5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.
6. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

Articolo 3

*(Requisiti dei presidenti)*

1. I soggetti aspiranti alla nomina di presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado devono possedere i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per i concorsi a posti comuni nella scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. per i professori universitari, avere insegnato o insegnare presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
  - b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore;
  - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere una istituzione scolastica presso la quale sono attivati percorsi di scuola dell'infanzia o primaria ovvero provenire dai ruoli dei docenti della scuola dell'infanzia o primaria;
3. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. per i professori universitari e direttori Afam, appartenere al settore scientifico disciplinare coerente con la classe di concorso;
  - b. per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore.
  - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli;
4. Per i concorsi a posti di sostegno, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver avuto l'attribuzione di insegnamenti nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
  - b. per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
  - c. per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Articolo 4

*(Requisiti dei commissari)*

1. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado su posto comune, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso stesso.
2. I docenti Afam che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni.
3. I docenti che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado su posto di sostegno, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.
4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori scientifico disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
  - b. essere stati immessi in ruolo da graduatoria di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso la graduatoria di cui all'articolo 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, o, per l'Afam, i bienni accademici di secondo livello;
  - c. aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l'insegnamento secondario o presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;
  - d. aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore, di tutor o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
  - e. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
  - f. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- g. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);
  - h. per il concorso sul sostegno, essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità conseguito attraverso percorsi ordinamentali.
5. Nella formazione delle commissioni relative alla scuola primaria, anche ai fini della verifica delle competenze di insegnamento nella lingua inglese, almeno un componente deve essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
- a. avere una conoscenza della lingua inglese di livello C1 certificata dagli Enti certificatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012;
  - b. avere il titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso A24 e A25 per lingua inglese;
  - c. aver insegnato, in qualità di docente di ruolo, come docente specialista o specializzato per almeno 5 anni.
6. L'eventuale possesso dei requisiti di cui al comma 5 è indicato nell'istanza dagli aspiranti docenti componenti delle commissioni giudicatrici per la scuola primaria.
7. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e, per i gradi diversi dalla primaria, di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
- a. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A-41- Scienze e tecnologie informatiche;
  - b. aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento delle lingue inglese, francese, tedesca o spagnola.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza, ove non risulti possibile reperire commissari, il Dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui al comma 1, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di cinque anni di servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nel grado o nella classe di concorso della relativa procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il Dirigente dell'USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto, appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore.

Articolo 5

*(Requisiti dei presidenti e dei docenti per le classi di concorso A23, A53, A55, A57, A58, A59, A63 e A64)*

1. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57- Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico. Un membro della commissione è scelto tra i docenti dell'Accademia nazionale di Danza di settore accademico-disciplinare coerente con le relative classi di concorso. Il secondo membro della commissione è scelto tra i docenti delle



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Accademie di Danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo.

2. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per discenti di lingua straniera, sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02. I membri della commissione sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
3. Relativamente alle nuove classi di concorso dei Licei Musicali (ad indirizzo musicale) Storia della Musica (A053), Strumento Musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado (A055), Tecnologie musicali (A063) e Teoria, analisi e composizione (A064), i presidenti della commissione sono scelti prioritariamente tra i direttori delle istituzioni AFAM di settore e tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale coreutico ad indirizzo musicale. Possono essere nominati membri della commissione, oltre ai docenti AFAM in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, anche i docenti titolari nelle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A di cui al D.M. 39/98, che sono stati utilizzati presso i licei musicali per almeno un biennio ai sensi dell'articolo 6-bis del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

### Articolo 6

#### *(Requisiti generali e cause di incompatibilità o di inopportunità)*

1. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a. non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
  - b. non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (per i docenti), 16 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto scuola, area V della dirigenza scolastica, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti scolastici), 6 e ss. del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, area I della dirigenza, quadriennio 2006-2009 (per i dirigenti tecnici), dell'articolo 87, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori universitari ordinari), degli articoli 50 e 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Afam (per i docenti Afam);
  - c. non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
  - d. non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d'età alla data di indizione del concorso.
2. I presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici debbono, inoltre, possedere e mantenere i seguenti requisiti per non incorrere in cause di incompatibilità o inopportunità rispetto all'incarico:
  - a. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche politiche e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- b. non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
- c. non aver svolto o svolgere, a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente;
- d. non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;

### Articolo 7 *(Norma finale)*

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2012, n. 91.